

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), attesta che la Commissione stessa, il 22 febbraio 2012, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Toni, Belisario, Li Gotti, Bugnano, Caforio, Carlino, Di Nardo, Giambrone, Lannutti, Mascitelli, Pardi e Pedica:

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio

1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente»;

b) all'articolo 28, terzo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente»;

c) all'articolo 32, terzo comma, le parole: «ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE